

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI** (Forma Atto Pubblico)

OGGETTO: _____ CIG _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale di Mira.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Mira e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

Da una parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune di Mira” o “Amministrazione Comunale”:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore _____, con sede a Mira in Piazza IX Martiri, n. 3 e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso che rappresenta, giusto Decreto del Sindaco n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00368570271).

Dall'altra parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche “Appaltatore”:

- _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ dell’impresa _____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data _____ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____), con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero

___ di R.E.A. e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _____).

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'Impresa _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___ di R.E.A., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con l'Impresa _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___ di R.E.A., come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____ e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___ al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ____).

oppure in alternativa come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____ in _____, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ____).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio _____, con sede a ____ in Via/Piazza ____ n. ____, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ____ di R.E.A., come da atto costitutivo in data _____ rep. ____ racc. ____ Notaio dott. _____ in _____ ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ____).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ /determinazione del Dirigente del Settore _____ n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a _____ predisposto da _____, per un importo complessivo di € _____ di cui € _____ per lavori, € _____ per oneri della sicurezza ed € _____ per somme a disposizione dell'Amministrazione finanziato con _____;
- che, con determinazione a contrattare n. _____ del _____ è stata indetta la procedura di gara da esperirsi mediante (*indicare tipo di gara es. gara aperta, procedura negoziata*), e sono stati approvati gli atti di gara;
- che, a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta _____, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____ (in lettere), oltre a € _____ (in lettere) per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € _____ (in lettere) IVA esclusa;

- che con determinazione n. _____ del _____, esecutiva il _____, è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta _____ e si è proceduto all'impegno di spesa di € _____ IVA compresa a favore dell'aggiudicataria.

- che con nota _____ del _____ a firma del Responsabile del Procedimento _____, si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione;

- (*eventuale*) che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- (*eventuale*) che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.lgs n. 159/2011.

- (*oppure*) che essendo l'importo dell'appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;

OPZIONE: NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (decorso il termine di cui all'art. 88, comm. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o

di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

(oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto)

-Il Comune di Mira, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, commi 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, commi 2 e 3 , D.lgs. 159/2011):

-Il Comune di Mira, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del 5 citato D.lgs. n. 159/2011.

- ***(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)*** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

che in data _____ è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, il verbale con il quale si è dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- *(eventuale)* che in data _____ il Responsabile del Procedimento ha effettuato la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto *(elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze)*:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (limitatamente agli articoli ancora in vigore), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;

- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi C.S.A.) parte amministrativa e tecnica;

- la determinazione del Dirigente del Settore _____ n. _____ del _____ (aggiudicazione);

- *(in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi)*: l'elenco dei prezzi unitari, o in alternativa *(in caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta a prezzi unitari)* la lista prezzi unitari offerta;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

EVENTUALE SE NON E' PREVISTO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUALORA SIA PREVISTO DALLA NORMATIVA IL DUVRI:

- il Documento Unico di Valutazione Rischi (D.U.V.R.I.),
- le polizze di garanzia di cui agli artt. ____;

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono materialmente allegati al presente contratto. I restanti documenti sopra menzionati, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Mira affida alla Ditta _____ con sede _____ p.i. _____ l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € ____ (*in lettere*) per lavori e di € _____ (*in lettere*) per oneri per la sicurezza, per un totale di € _____, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato (*per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi nella fase realizzativa dell'opera, aggiungere*) e ai pareri e autorizzazioni _____.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati _____ (*indicare se a misura, a corpo o a corpo e a misura*) come previsto dall'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore è fissato in ____ (*in lettere*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del Codice Civile. La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell' 1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. (*eventuale, in caso di scadenza differenziata*)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal C.S.A. è fissata nella

percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, comma 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti da C.G.A., dal C.S.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese;
- consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;

- non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;
- garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.;
- assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.;
- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;
- provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari;
- curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta;
- redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori

eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e, qualora la stessa non sia immediatamente definita, in attesa dell'accertamento definitivo, nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente, o dipendente di ditta in subappalto, o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di

istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la Stazione Appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa, sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito dei lavori, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 8 – Danni da forza maggiore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l'Amministrazione ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena

ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, per l'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 9 – Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti categorie/lavorazioni:

.....

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga l'importo prefissato dall'art. ____ del Capitolato Speciale d'appalto. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro ____ giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore ha indicato il seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

IBAN _____-presso _____.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di

esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ARTICOLO 12 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123) dell'importo di € _____ mediante _____ .

(eventuale) Si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie _____ *(indicare altre eventuali casistiche previste all'art. 93 comma 7);*

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di assicurazione n. ____ rilasciata da _____prevista dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata

(soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € _____

suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € _____ - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € _____ ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € _____ ;

- assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € _____ (somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

EVENTUALE quando per la particolarità dell'intervento sia prevista una garanzia di manutenzione da parte dell'Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004)

- dovrà coprire, per una durata di mesi _____ (max 24 mesi) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di manutenzione cui l'Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto dal C.S.A..

(eventuale, quando la tipologia dei lavori renda necessaria la copertura di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della specificità del progetto):

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

_____ (N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all'elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12).

L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'art. 103 c. 8 del D.lgs n. 50/2016 e conforme al D.M. 123/2004, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo di € _____ (compreso tra un minimo del 20% e un massimo del 40% del valore dell'opera realizzata), suddiviso nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.4, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € _____
2. costi di demolizione e sgombero pari a € _____

La polizza deve prevedere il risarcimento delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno e assicura altresì la Stazione appaltante per responsabilità civile per danni cagionati, per un massimale pari a € _____

ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Venezia.

(EVENTUALE) ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.I. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- __ % (___lettere %) per l'Impresa _____ (capogruppo);
- __ % (___lettere %) per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

R.T.I. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- categoria _____ per l'Impresa _____ (capogruppo);
- categoria _____ per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 17 – Risoluzione e diritto di recesso

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art __ del C.S.A.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4 ter, e dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità":

(- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- *fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;*
- *fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;*
- *fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura di ferro lavorato;*
- *fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);*
- *servizio di autotrasporto;*
- *guardiania di cantiere;*
- *fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale).*

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartire dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'impresa aggiudicatrice si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo

nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 19 – Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

(Eventuale se non previsto l'arbitrato) A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà messa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

ARTICOLO 20 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibilità con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____.

Al riguardo si dà atto che il Comune di Mira ha consegnato all’Appaltatore copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” per una sua più completa e piena conoscenza.-

ARTICOLO 21 – Osservanza di altre disposizioni.

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

ARTICOLO 22 – Spese per la valutazione delle riserve.

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 207 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

EVENTUALE

ART. 23 – Disposizioni in materia di informativa antimafia.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto.

ARTICOLO 24 - Elezione di domicilio.

Ai sensi dell'art. 2 del C.G.A., l'Appaltatore elegge domicilio in Mira presso ____ oppure presso il Comune di Mira, Settore _____.

ARTICOLO 25 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta in forma virtuale giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Venezia n. 29859 del 18/03/2013.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (*imposta di bollo, di registrazione, di segreteria-rogito*).

ARTICOLO 26 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore _____, cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, anche a mezzo di procedure informatiche.

Il titolare del trattamento dati per l'affidatario è la _____ in qualità di _____, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. _____ del _____.

ARTICOLO 27 – Norma di rinvio.

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Del presente atto, formato da n. ____ (____) pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime.

In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.